



COMUNE DI  
FRABOSA SOPRANA

# **REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2023

## INDICE

- Art. 1 – Definizione di autocompostaggio
- Art. 2 – Definizione di utenti
- Art. 3 – Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio
- Art. 4 – Albo Compostatori
- Art. 5 – Iscrizione all'Albo Compostatori
- Art. 6 – Utenze aventi diritto
- Art. 7 – Criteri di conduzione dell'autocompostaggio
- Art. 8 – Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone
- Art. 9 – Riduzione tributaria
- Art. 10 – Controlli sull'autocompostaggio
- Art. 11 – Variazioni
- Art. 12 – Rinnovo dell'iscrizione all'Albo compostatori
- Art. 13 – Recesso dall'Albo Compostatori
- Art. 14 – Decadenza dalla riduzione tributaria
- Art. 15 – Organizzazione dell'Albo

## **Art. 1**

### **Definizione di autocompostaggio**

L'autocompostaggio, definito dalla normativa nazionale come "il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto", consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio).

La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato "compostiera", o con modalità "fai da te".

L'autocompostaggio può essere effettuato:

1. **dalle singole utenze domestiche** (famiglie) che dispongono, in proprietà o altro titolo, di area verde pertinenziale ai locali di abitazione o in area limitrofa ad essa.
2. **dalle singole utenze non domestiche** (imprese ed enti) che dispongono, in proprietà o altro titolo, di aree verdi pertinenziali, o quanto meno adiacenti, ai locali in cui svolgono la propria attività.

Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:

- la gestione in conto proprio
- l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico
- il conferimento diretto da parte delle utenze
- l'uso del compost prodotto presso l'utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

## **Art. 2**

### **Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito "*utenti*" gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti.

## **Art. 3**

### **Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio**

L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio A.C.E.M. di Mondovì, quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

E' ammesso il recupero nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico e appositamente identificate ai fini dei controlli, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all'autocompostaggio.

L'Amministrazione Comunale premia la pratica dell'autocompostaggio con la riduzione della TARI.

L'autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno ("cassa" di compostaggio), silos "fai da te" e ogni altro metodo tecnicamente idoneo;

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI;

L'uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali.

Il compost non può essere ceduto a terzi.

#### **Art. 4** **Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

L'Albo Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti.

Pertanto le informazioni minime per ciascuna utenza sono:

- ID utenza tributo
- tipologia utenza (domestica o non domestica e se non domestica, categoria TARI)
- numero di componenti (se domestica)
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato/fornito, composter fai da te, buca, cumulo, concimaia agricola, altro ecc.)
- volume (litri)
- data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (solo per le utenze non domestiche), espresso in kg/anno
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO); se SI luogo e data del corso.

I dati devono essere contenuti in un data base estraibile in foglio elettronico (formato Excel, Calc, csv ecc.).

L'Albo Compostatori contiene inoltre un'apposita sezione con l'elenco delle utenze che partecipano alle iniziative di compostaggio di prossimità e/o compostaggio di comunità, con le stesse finalità sopra riportate.

#### **Art. 5** **Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato ("Modulo di Adesione").

#### **Art. 6** **Utenze aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio A.C.E.M. attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;

- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso l’accesso, da parte di personale specificamente incaricato all’area privata in cui è effettuato l’autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte in un “Modulo di Adesione”, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l’opzione dell’autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all’iscrizione a ruolo per la TARI, per le famiglie che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale.

### **Art. 7** **Criteri di conduzione dell’autocompostaggio**

Al fine di effettuare l’autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le seguenti prescrizioni:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno celluloso (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore per questo scopo è il “biotriturato” di potature legnose;
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;
- limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili (“eco stazioni”) od usufruire del servizio di raccolta domiciliare a pagamento.

E’ vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l’immissione nel compostaggio.

### **Art. 8**

#### ***Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone***

Il luogo dove è posizionata la compostiera o il cumulo o la buca deve essere ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle aperture delle abitazioni dei vicini.

### **Art. 9**

#### ***Riduzione tributaria***

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI che sarà definita nel Regolamento Comunale della Tassa sui Rifiuti.

In caso di applicazione di sistemi di tariffazione puntuale lo sconto potrà essere sostituito da un meccanismo che prevede l'applicazione di un costo aggiuntivo per gli utenti che non sono iscritti all'Albo Compostatori e che quindi usufruiscono del servizio di raccolta differenziata della frazione organica.

### **Art. 10**

#### ***Controlli sull'autocompostaggio***

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune e/o il Consorzio, predispongono controlli a campione presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Entro un anno dall'iscrizione all'Albo Compostatori tutte le utenze devono essere sottoposte a verifica e controllo.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale, consegnata all'utente.

L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente
- positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa verrà comunque concordato un appuntamento.

In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata.

### **Art. 11**

#### ***Variazioni***

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale

Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, al Comune.

**Art. 12**  
**Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

**Art. 13**  
**Recesso dall'Albo Compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune o tramite e-mail indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

**Art. 14**  
**Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. In caso di cancellazione per effetto di esito negativo del controllo (artt. 14 e 15) la decadenza vale per l'intero anno in corso. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

**Art. 15**  
**Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Tributi del Comune in collaborazione con la Polizia Locale. I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali Tributi o Tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.